



OFFICINA DEI TRANSITI

Associazione OFFICINA dei TRANSITI
via dei Transiti, 4 - 20127 Milano CF/P.IVA: 09679550968

VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 07/01/2026

L'anno 2026, il mese di gennaio, il giorno 07, alle ore 21.00, in Milano - via dei Transiti n. 4 - presso la sede dell'Associazione Officina dei Transiti, collegamento telematico - è convocata in seconda convocazione l'Assemblea straordinaria dei Soci dell'Associazione, come da convocazione inviata in data 20 dicembre 2025, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Approvazione Nuovo Statuto
2. Varie ed eventuali

Sono presenti in collegamento telematico, i Soci: DEUTSCH Anna, GENTILI Roberto, GOTTFRIED Andrea, PIANTANIDA Luca, PIANTADINA Paolo, MAKENOVA Aigul.

Il Presidente Andrea Gottfried, constatata la regolare costituzione ai sensi dell'art. 12 del vigente Statuto dell'Associazione, chiama a fungere da Segretario il socio Anna Deutsch, che accetta.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto all'Odg illustrando quanto previsto dall'art. 16 del vigente Statuto dell'Associazione.

Prende per primo la parola il Presidente, il quale inizia la propria trattazione esponendo ai presenti le ragioni che suggeriscono di adottare un nuovo statuto dell'Ente, per adeguarlo alla nuova normativa in tema di Enti del Terzo Settore prevista dal D. Lgs. n. 117/2017, al fine di procedere all'iscrizione dell'associazione nel relativo registro unico nazionale con la denominazione di Associazione di Promozione Sociale (APS).

Il Presidente, nell'illustrare il nuovo testo di statuto che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A", spiega che le modifiche apportate riguardano in particolare:

- l'integrazione della denominazione, che dovrà contenere l'acronimo APS;
- il divieto di distribuzione degli utili, che è stato ampliato e meglio precisato;
- l'aggiunta dell'obbligo, per il Consiglio Direttivo, di amministrare ed utilizzare il patrimonio dell'Associazione solo per il conseguimento dello scopo della stessa;
- la previsione della possibilità di nomina di un Organo di controllo e/o di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, ove ritenuto utile dall'Assemblea degli Associati o imposto dalla legge, in conformità a quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.Lgs. n. 117/2017;
- la previsione che in caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo debba essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aventi finalità analoghe o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale;
- l'obbligo di redigere il bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa sopra citata.

Nel sottoporre il nuovo testo di statuto all'approvazione dei presenti, il Presidente ricorda che, per l'approvazione delle modifiche dello statuto, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei due terzi più uno degli associati.

Dopo esauriente discussione il presidente dell'assemblea mette ai voti, espressi per alzata di mano, il seguente testo di deliberazione:

"L'assemblea dell'associazione "OFFICINA DEI TRANSITI", udita la proposta del presidente, DELIBERA:

- 1) di adottare un nuovo statuto dell'Ente, nel testo come già allegato al presente atto sotto la lettera "A";
- 2) di dare mandato al legale rappresentante dell'Ente per l'attuazione di tutto quanto testè deliberato, ivi compreso il potere di procedere con il deposito dello statuto aggiornato presso il relativo ufficio competente, con richiesta di iscrizione dell'ente.

Tale testo di deliberazione viene approvato dall'assemblea con i voti favorevoli di tutti i presenti e quindi con la maggioranza prevista dallo statuto. Non essendovi altro da deliberare e non avendo nessuno chiesto la parola, il Presidente, proclamati i risultati delle votazioni, dichiara chiusa l'assemblea e scioglie la seduta alle ore 21.30, previa redazione e lettura del presente verbale.

Il Segretario

Anna Deutsch

Il Presidente

Andrea Gottfried

AGENZIA TRIBUTARIA ENTRATE
Direzione Provinciale I di Milano
Ufficio Territoriale di Milano I
Copia conforme all'originale
il 29/1/26 Serie 3
N° 179 per detto atto versati
Euro 200,00 C.I. (secento)
di cui Imp. di Bollo
PER DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE
AL CAPOFILA



STATUTO
dell'Associazione
"Officina dei Transiti"

costituita con atto a rogito del notaio Ubaldo La Porta di Milano il 28 ottobre 2016 rep.n. 41.288/19.784, Registrato a Milano il 2 novembre 2016 al n. 36553 serie 1T

Articolo 1.)

Denominazione e Sede

L'associazione "Officina dei Transiti", ha sede in Milano, via dei Transiti n.4.

L'organo amministrativo potrà trasferire la sede presso un diverso indirizzo, nella Regione Lombardia oltre che promuovere e/o istituire sedi secondarie ed uffici senza limiti di territorialità. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia.

Il Consiglio Direttivo potrà stabilire con apposita delibera un logo distintivo.

La Fondazione si costituisce quale Ente del Terzo Settore e sarà iscritta nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 11, D.Lgs. 117/2017. Essa, una volta iscritta nel Registro Unico degli Enti di Terzo Settore, assumerà, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 117/2017, nella propria denominazione la locuzione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS", che verrà inserito negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Articolo 2.)

Durata

L'Associazione è costituita senza limiti di durata, salvo recesso "*ad nutum*" da esercitarsi con preavviso di due mesi.

Articolo 3.)

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è apolitica, aconfessionale e non ha scopo di lucro. Non potrà quindi distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Ogni residuo attivo, in caso di scioglimento, sarà devoluto in conformità alle disposizioni di legge.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altri enti aventi scopi analoghi, nonché partecipare ad enti come meglio indicato nell'art. 5).

Articolo 4.)

Scopo e Attività Istituzionali

L'Associazione per il perseguimento delle proprie finalità intende operare in via prevalente nei settori di cui alle lettere d), f), g) ed i) dell'art. 5, D.Lgs. 117/2017, svolgendo in particolare le seguenti attività legate alla istruzione, diffusione e creazione sia musicale che in senso più ampio definibile artistica, senza limiti di generi, in tutti gli ambiti operativi in cui si manifesta.

L'associazione si propone infatti di:

- valorizzare gli spazi di originalità, sperimentazione, passione di musicisti e artisti e del loro pubblico;
- l'elevazione culturale e spirituale dell'essere umano attraverso le arti, in particolare quella musicale e attraverso ogni forma di conoscenza anche attraverso l'organizzazione di manifestazioni artistiche e concertistiche, ed in genere manifestazioni culturali, mostre, dibattiti, attività di studio, convegni, conferenze, seminari, ricerche musicali, produzioni musicali, attività didattiche, divulgative e sociali;
- allargare gli orizzonti espressivi musicali delle persone, sia esse musicisti professionali o occasionali, affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale e artistica, considerati come un bene per la persona ed un valore per la società;
- proporsi come punto di incontro e aggregazione nel nome di interessi culturali assolvendo alla funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile.

L'associazione si propone altresì di promuovere attività legate alle produzioni artistiche quali, ad esempio, ballo, cabaret, opera, teatro, promozione di gruppi musicali, ed ad ogni altra attività di spettacolo e complementare allo spettacolo, quale ad esempio, la creazione di scenografie e



costumi teatrali, per favorire lo sviluppo di attività culturali, ricreative e di forme consortili tra circoli e altre organizzazioni democratiche.

Articolo 5.)

Attività strumentali, accessorie e connesse

L'associazione può altresì inoltre esercitare, in via secondaria e strumentale, nei limiti e nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 le seguenti ulteriori attività:

- * acquistare strumentazioni, software e hardware, permettendone l'utilizzo a tutti gli associati;
 - * curare o favorire pubblicazioni inerenti alle finalità associative;
 - * editare libri, dispense e pubblicazioni - anche in formato elettronico - in genere inerenti all'oggetto associativo, nell'ambito delle norme vigenti in materia;
 - * Organizzare servizi, iniziative atte a soddisfare le esigenze di conoscenze, ricreazione, crescita e formazione dei propri soci;
 - * Organizzare eventi e spettacoli in proprio e/o per conto terzi, con noleggio di ogni tipo di attrezzatura tecnica e non;
 - * Organizzare corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento;
 - * Organizzare manifestazioni artistiche, spettacoli, concerti, concorsi e conferenze, convegni e dibattiti, scambi artistici nazionali ed internazionali anche allo scopo di raccogliere fondi da destinare alle finalità istituzionali, in qualunque forma, anche attraverso mezzi radiotelevisivi e telematici;
 - * avanzare proposte agli enti pubblici e locali;
 - * collaborare con le altre associazioni e circoli che abbiano le medesime finalità;
 - * gestire sale di spettacolo, auditorium, impianti per la diffusione della musica e qualsiasi tipo di struttura atta ad ospitare manifestazioni teatrali e/o artistiche;
 - * somministrare presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, alimenti e bevande ai propri soci, nel rispetto delle norme inderogabili in materia;
 - * promuovere riunioni fra gli associati e simpatizzanti al fine di esprimere e di diffondere anche con circolari, pubblicazioni, periodici ed audiovisivi, opinioni e suggerimenti sulle attività associative;
 - * promuovere la produzione musicale anche fungendo da etichetta discografica, in ogni formato e supporto, anche video.
 - * promuovere e vendere e rendersi anche editore e/o produttore di musica, in ogni settore di mercato e su ogni tipologia di supporto con particolare riferimento all'editoria web.
- L'Associazione potrà promuovere e organizzare manifestazioni o in generale tutte le attività direttamente connesse allo scopo associativo, inteso specificamente per tutte le età.
- L'Associazione potrà inoltre promuovere e gestire loghi e/o marchi propri con stretta connessione con l'oggetto sociale nonché commercializzare o favorire la commercializzazione di prodotti esponenti i loghi e/o marchi connessi alle attività della Associazione;
- * accordare contributi e borse di studio al fine di contribuire alla formazione personale degli artisti;
 - * intrattenere rapporti e scambi culturali con Università e Centri di ricerca, associazioni e fondazioni italiane ed estere e comunque ogni ente che persegua scopi simili.
- L'Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.
- Per la realizzazione delle proprie finalità l'Associazione potrà costituire società, assumere interessenze e partecipazioni in società, o aderire ad enti costituiti o costituendi, aventi finalità analoghe ovvero anche direttamente od indirettamente collegate a quelle della Associazione,



nonché promuovere iniziative comuni con istituzioni artistiche italiane ed estere e con altri enti che operano nei settori di attività sopra indicati.

Potrà aprire delegazioni ed uffici in Italia ed all'Estero per facilitare le relazioni a supporto della propria attività anche utilizzando personale messo a disposizione dagli enti fondatori in conformità dei rispettivi ordinamenti.

Alla Associazione è fatto divieto di assumere fini lucrativi e comunque di svolgere le attività con modalità incompatibili con tale divieto.

L'Associazione non potrà svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle a esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

Per il raggiungimento delle finalità tutte dell'Associazione, la stessa opera avvalendosi di prestazioni volontarie da parte degli associati. In caso di particolare necessità possono essere assunti lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo anche ricorrendo ai propri associati.

Articolo 6.)

Patrimonio

A) composizione

Il patrimonio dell'associazione è costituito dalle quote associative conferite all'atto della costituzione e successive variazioni ed integrazioni.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- beni immobili e mobili che perverranno alla Associazione a qualsiasi titolo, nonché da elargizioni e contributi da parte di Enti pubblici e privati, sempre che i beni immobili e mobili siano con destinazione vincolata all'attuazione degli scopi statutari;
- contributi e dei finanziamenti erogati da Enti pubblici, anche a seguito di convenzioni, e da enti privati;
- donazioni, legati ed altre gratuità ricevute da terzi;
- fondi raccolti tramite apposite iniziative o manifestazioni volte a diffondere i fini e l'attività della Associazione;
- somme derivanti e prelevate dagli avanzi di gestione che gli organi direttivi destineranno ad incremento del patrimonio anziché all'esercizio successivo;
- eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali o direttamente connesse, ivi compresi quelli derivanti dalla organizzazione dei concerti e spettacoli;
- eventuali proventi delle cessioni di beni e servizi ai soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- ogni altro idoneo strumento negoziale.

B) funzione

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Articolo 7.)

Diritti degli Associati al patrimonio associativo

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di ulteriori esborsi rispetto al versamento annuale. È tuttavia facoltà degli aderenti, in qualsiasi momento, erogare versamenti liberi.

I versamenti al fondo fatti dagli associati sono a fondo perduto.

Il versamento non crea diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale. Il versamento non è mai rivalutabile per nessun motivo.

In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di morte, di estinzione, di recesso e di esclusione dalla compagine degli associati può pertanto farsi luogo alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione stessa sia imposta dalla legge.

Articolo 8.)

Associati

8.1) Requisiti

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti dal presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

Gli associati sono dunque tenuti all'adempimento, sollecito, collaborativo e secondo buona fede, degli obblighi derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dalle deliberazioni associative, fra i quali l'obbligo di contribuire alle necessità economiche dell'Associazione mediante il pagamento della quota associativa fissata periodicamente dall'Organo Amministrativo.

Ciascun associato ha diritto alla consultazione dei libri dell'Associazione facendone richiesta al Consiglio Direttivo, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche, cittadini italiani, o stranieri anche non residenti in Italia, maggiorenni o anche minorenni, in tal caso per il tramite di chi esercita la responsabilità genitoriale, Enti del Terzo settore o senza fine di lucro secondo le disposizioni previste dai commi 1 e 3 art.35 CTS, senza discriminazioni di alcun tipo, che condividano le finalità e gli scopi dell'Associazione e si impegnino a rispettarne lo statuto e i regolamenti.

La domanda di adesione comporta la condivisione dei principi e dei programmi dell'associazione e l'impegno a collaborare alla realizzazione degli scopi associativi secondo le attitudini e le capacità di ognuno.

Gli associati possono essere:

- Fondatori
- Ordinari

Tutti gli Associati hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri all'interno dell'Associazione, fatte salve le prerogative attribuite agli Associati Fondatori.

Associati Fondatori

Sono associati fondatori solo quelli che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

Ogni facoltà e potere attribuito ai "associati fondatori" deve intendersi di essi o di quelli superstiti.

Associati Ordinari

Sono associati ordinari coloro i quali siano ammessi a far parte dell'Associazione con giudizio favorevole del Comitato direttivo, previo parere del Direttore Artistico.

8.2) Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, amici o sostenitori.



Sono volontari coloro che per libera scelta svolgono attività in favore dell'Associazione o dei progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

I volontari sono iscritti in apposito Registro dei Volontari.

8.3) Ammissione degli Associati

L'ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati.

La domanda di ammissione va compilata e sottoscritta su apposito modulo e deve recare la firma di almeno un associato presentatore.

La presentazione della domanda comporta il versamento della quota associativa.

L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dall'organo amministrativo alla prima seduta di ogni nuovo anno sociale, ovvero alla prima seduta utile dell'organo amministrativo stesso.

Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui la domanda è accolta, con approvazione unanime dei membri dell'organo amministrativo, previa richiesta del parere del Direttore Artistico.

Le quote associative non sono trasmissibili e non sono rivalutabili

È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita Associativa.

La qualità di associati viene comprovata dalla iscrizione nel "Libro degli Associati".

Tale libro, vidimato in ogni pagina da due soci fondatori e dal direttore artistico, sarà tenuto nei locali dell'Associazione a cura del Segretario.

All'atto dell'iscrizione, il socio apporrà la sua firma nel libro degli associati a fianco del proprio nome, in segno di accettazione di questo statuto ed in genere di tutte le norme regolamentari che reggono l'ente.

Il Consiglio Direttivo ove lo riterrà, potrà istituire tessere da distribuire agli associati per comprovare l'appartenenza all'Associazione.

8.4) Diritti e doveri degli Associati

Lo *status* di socio comporta il diritto di partecipazione alle assemblee con conseguente diritto di voto.

I Soci hanno il diritto al voto nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, nonché il diritto ad eleggere:

- i membri facenti parte del Consiglio Direttivo;

Sia i soci fondatori sia gli ordinari prendono parte vita dell'Associazione beneficiando delle attività che essa svolge. In particolare possono:

- Trattenersi nei locali dell'Associazione usufruendo dei servizi che l'Associazione offre, con l'osservanza dei tempi e dei modi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo e compatibilmente con le strutture e le attrezzature sociali;

- Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

Gli Associati sono tenuti:

- a. Ad intervenire in modo continuativo della vita dell'Associazione;

- b. Al versamento della quota associativa annuale, nei tempi e nei modi stabiliti dal Consiglio Direttivo, ed al versamento di un contributo per il rimborso spese utilizzi servizi, quando richiesto e previsto dal Consiglio Direttivo, per l'Organizzazione di una o diverse iniziative a cui l'associato partecipa;

- c. All'osservazione dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni prese dagli organi dell'associazione;

- d. Ad osservare e rispettare l'obbligo di lealtà, probità e rettitudine oltre che a mantenere un comportamento tale da non arrecare alcun pregiudizio morale o materiale all'Associazione

8.5) Perdita della qualità di associato

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma la qualità di associato viene meno:

- a) per decesso dell'associato;

- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto (recesso) entro la fine di ciascun anno solare, ed a valere dal successivo;

- 
- c) per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
 - d) per delibera di esclusione assunta dall'organo amministrativo a causa di accertati motivi di incompatibilità;
 - e) per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto, dei regolamenti o per altri motivi che comportino indegnità;
 - f) per ritardato pagamento dei contributi protratto oltre tre mesi dalla richiesta scritta dell'organo direttivo;
 - g) per indegnità del socio a causa di attività pregiudizievoli dell'associato per l'Associazione o incompatibili con le finalità dell'Ente.

Le cause di esclusione di cui alle lettere c), d), e) e g) assumono efficacia dal momento in cui l'esclusione viene deliberata dall'organo amministrativo, sentito l'Associato interessato e previo parere del Direttore Artistico. La delibera deve essere comunicata allo stesso Associato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Avverso la delibera di decadenza o esclusione, l'Associato può ricorrere alla clausola Arbitrale del presente Statuto; il ricorso, che sospende la delibera, deve essere proposto, a pena di decadenza, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, di cui al comma precedente.

La decadenza, in caso di inadempienza nel pagamento della quota associativa è automatica. Si precisa che il pagamento della quota associativa annuale condiziona l'efficacia della delibera di ammissione di un Associato.

La qualifica di socio non è trasferibile, né inter vivos, né mortis causa.

Articolo 9.)

Amici e Sostenitori

Si definiscono Sostenitori coloro che sono stati ammessi a tale categoria dal Consiglio Direttivo in seguito a richiesta scritta ed effettuano il versamento di un contributo annuo stabilito per questa categoria, al fine di partecipare in modo effettivo e continuativo alla vita dell'Associazione e/o sostenerne lo sviluppo.

Si definiscono Amici coloro che, senza alcun obbligo di versamento della quota associativa si impegnano concretamente a diffondere la conoscenza dell'Associazione e si adoperano per rendere attuabili e suggerire idee e proposte per lo sviluppo e l'espansione dell'Associazione.

Sia gli amici che i sostenitori, prendono parte vita dell'Associazione beneficiando delle attività che essa svolge. In particolare possono:

- Trattenersi nei locali dell'Associazione usufruendo dei servizi che l'Associazione offre, con l'osservanza dei tempi e dei modi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo e compatibilmente con le strutture e le attrezzature sociali;
- Partecipare a tutte le manifestazioni organizzate dall'Associazione.

I Sostenitori e gli Amici non sono Associati.

Articolo 10.)

Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati
- l'organo amministrativo (Consiglio Direttivo)
- il Direttore Artistico
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Tesoriere;
- L'organo di controllo.

Tutte le cariche associative sono gratuite ed alle medesime possono essere liberamente eletti tutti gli associati; il singolo associato può ricoprire contemporaneamente più cariche.

Articolo 11.)

Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea degli Associati il suo organo sovrano.

Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti gli associati in regola col pagamento della quota annuale entro il giorno della convocazione.

A) Funzioni

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

- in sede ordinaria
 - a) discutere e definire le linee programmatiche dell'attività culturale dell'Associazione;
 - b) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulle relazioni al bilancio del Consiglio Direttivo;
 - c) nominare i membri eleggibili del Consiglio Direttivo, fissandone il numero entro i minimi ed i massimi di cui in seguito, anche qualora, per dimissioni od altre cause venga meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
- in sede straordinaria
 - a) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione – nominando uno o più liquidatori dei quali determina poteri e modalità di azione - e alla devoluzione del patrimonio residuo in conformità alle disposizioni di legge vigenti al momento della devoluzione, in favore di enti che perseguano finalità analoghe alle proprie o comunque di ETS;
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
 - c) deliberare sul trasferimento della sede legale dell'Associazione;
 - d) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.
 - e) delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
 - f) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto.

B) Convocazione

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 Giugno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali.

L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria:

- a) dal Presidente;
- b) per decisione del Consiglio Direttivo;
- c) su richiesta, motivata, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo degli associati.

La convocazione dell'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, avviene mediante e-mail, o altra comunicazione elettronica, o lettera inviata almeno 7 (sette) giorni prima della data fissata per l'Assemblea con prova dell'avvenuto ricevimento. Nello stesso avviso dovrà essere indicata anche la seconda convocazione dell'Assemblea, la quale non potrà più aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

La convocazione è predisposta dal Presidente e deve contenere la data, l'ora e il luogo in cui si svolgerà l'Assemblea, nonché l'ordine del giorno.

C) Costituzione e deliberazioni dell'assemblea

L'assemblea, in sede ordinaria, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati con diritto di voto.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti con diritto di voto.

L'Assemblea, in sede straordinaria, è regolarmente costituita, indipendentemente dalla convocazione:

- a) In caso di modificazioni allo statuto con la presenza di almeno i due terzi degli Associati, in questo caso le deliberazioni sono prese con il voto favorevole dei due terzi degli Associati presenti;

b) In caso di revoca dei membri del Consiglio Direttivo con la presenza di almeno i due terzi degli Associati; in questo caso le deliberazioni dell'Associazione sono prese con il voto favorevole degli Associati presenti;

c) In caso di scioglimento dell'Associazione con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e in mancanza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi, l'Assemblea nomina il Presidente tra i presenti.

Il Presidente dell'Assemblea è tenuto a constatare la regolarità delle deleghe e il diritto di intervento e di voto in Assemblea.

Delle riunioni d'Assemblea il segretario redige verbale firmato dal Presidente e dal segretario.

In casi di assenza del Segretario, i verbali dell'Assemblea sono redatti da chi è designato dall'Assemblea all'inizio della seduta.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di incaricare un notaio della redazione del verbale dell'assemblea, fungendo questi da segretario.

Sia l'assemblea ordinaria che straordinaria, deliberano con la maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, con la maggioranza semplice dei presenti, purché con diritto di voto.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

D) Diritto di voto

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti all'Associazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto. All'associato che sia un Ente del Terzo settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) suoi associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante speciale delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un associato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

La delega non potrà essere conferita a soggetti non aderenti all'Associazione e a chi non è in regola con il pagamento delle quote.

Il voto si esercita in modo palese.

E) Svolgimento

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal componente più anziano in carica del Consiglio Direttivo o, in assenza anche di questo, dall'Associato indicato dall'assemblea stessa; la verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'Assemblea, ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità. Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'Assemblea.

Il Presidente dell'Assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un liscio svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato; il Presidente dell'Assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Articolo 12.)

Direttore Artistico

Il Direttore Artistico è organo consultivo della Associazione, nominato con questo atto e successivamente dall'organo amministrativo.

Il direttore artistico dura in carica dieci anni ed è riconfermabile.

Ha il compito di indirizzare l'attività della associazione, proporre ogni tipo di iniziativa culturale, esprime il proprio parere sull'ingresso di nuovi associati e sulla esclusione degli stessi.

Articolo 13.)

Composizione e nomina dell'organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'assemblea ed è composto da uno a cinque associati.

Il numero dei Consiglieri da eleggere è determinato dall'Assemblea, seguendo il criterio della proporzionalità rispetto al numero degli associati.

L'organo amministrativo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che provvede al rinnovo delle cariche sociali.

Al termine del mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

In caso di cessazione anticipata di uno o più componenti, l'Assemblea provvede alla loro sostituzione.

Il Consiglio Direttivo si ritiene decaduto con le dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti. In tal caso il Presidente che decade con il Consiglio, è tenuto a convocare l'Assemblea Ordinaria degli Associati entro sessanta giorni per l'elezione del nuovo Consiglio.

Il primo Consiglio Direttivo è eletto nell'atto costitutivo.

Il Consiglio Direttivo, quale primo atto, elegge tra i propri membri il Presidente dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo può nominare un Vicepresidente.

Il primo Presidente e il primo Vice presidente sono indicati nell'Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Segretario e il Tesoriere; le dette cariche potranno essere rivestite dalla stessa persona.

Il Consiglio Direttivo potrà nominare Consiglieri Delegati con funzioni determinate all'atto della nomina.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per ragione della loro carica, ad esclusione dei rimborsi spesa documentati.

Articolo 14.)

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione in particolare esso ha il compito di:

- Svolgere su indicazione dell'Assemblea, le attività esecutive relative all'Associazione;
- Esercitare, in qualità di organo collegiale, tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione;
- Formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea.

Il consiglio direttivo può deliberare, in particolare, a titolo non esaustivo, in merito:

- a) All'elezione del Presidente e del Vice presidente dell'Associazione, e alla revoca delle rispettive cariche;

- 
- b) Alla nomina del Segretario e del Tesoriere e della loro revoca, oltre che dell'esperto che assiste e coadiuvi il Tesoriere nell'espletamento delle sue funzioni, determinandone l'eventuale compenso;
- c) Alla nomina dei Consiglieri Delegati, con determinazione dei poteri e rappresentanza, e alla loro revoca;
- d) Alle scelte strategiche ed operative, alle iniziative da promuovere, ai criteri da seguire per la promozione dell'Associazione;
- e) All'ammissione e all'esclusione di Associati;
- f) Alla predisposizione del bilancio consuntivo e preventivo, in base alla bozza redatta dal Tesoriere, da presentare all'Assemblea per l'approvazione;
- g) Alla determinazione dell'ammontare, dei modi e dei tempi di versamento della quota associativa annuale
- h) Alla determinazione dell'ammontare, dei modi e dei tempi di versamento dei contributi annuali dei Sostenitori
- i) All'ammontare del rimborso spese che gli Associati dovranno versare all'Associazione per l'utilizzo dei servizi, secondo l'attività che svolgono, l'impiego di attrezzature o altro e utilizzo di strutture pubbliche e private da parte dell'Associazione medesima;
- j) All'acquisto e all'affitto di beni mobili e di immobili o attrezzature diverse;
- k) All'assunzione di eventuale personale dipendente e al corrispettivo economico da versare allo stesso;
- l) Alla convocazione dell'Assemblea Ordinaria e Straordinaria;
- m) Al regolamento relativo alle elezioni del Consiglio stesso, del Presidente e del Vicepresidente;
- n) All'adozione di eventuali regolamenti;
- o) Al provvedimento di esclusione dell'Associato;
- p) Alle decisioni di scelta del logo associativo e della sua eventuale successiva modificazione;
- q) Alla istituzione e alla ubicazione di eventuali sedi secondarie;
- r) Ad ogni altra materia di interesse dell'Associazione, ad esclusione di quanto è competenza dell'Assemblea e fatte salve le prerogative degli Associati Fondatori.

Articolo 15.)

Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo all'interno dei suoi membri e resta in carica fino al rinnovo del Consiglio Direttivo a cui spetterà la nomina del suo successore.

La revoca del Presidente è di competenza esclusiva del consiglio direttivo, che, al riguardo, decide con il voto dei soli associati fondatori.

Il presidente ha la legale rappresentanza della Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio, spettandogli quindi

- la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi;
- svolgere ogni attività ordinaria e straordinaria finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.

Il Presidente inoltre:

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
- vigila sull'andamento generale della Associazione e sull'osservanza dello Statuto;
- sovrintende all'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.
- predispone il programma dell'attività unitamente al Bilancio;
- adotta i provvedimenti d'urgenza.

Il Presidente può delegare, ad uno o più consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.

Articolo 16.)

Il Vicepresidente

Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo collabora con il Presidente della conduzione di tutte le attività utili per l'attuazione degli scopi dell'Associazione e può avere particolari deleghe.

Il Vicepresidente, su mandato del Presidente, può rappresentare l'Associazione pubblicamente e in tutte le sedi istituzionali e per il compimento di atti negoziali con le limitazioni eventualmente indicate nella delega.

Il Vicepresidente, inoltre, sostituisce il Presidente in caso di assenza nel presiedere le sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 17.)

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della funzione di segreteria necessarie per l'organizzazione delle attività decise dal Consiglio Direttivo e coordinate dal Presidente; egli può avvalersi della collaborazione di uno o più membri del Consiglio Direttivo o di uno o più collaboratori scelti dal Consiglio Direttivo medesimo tra gli associati.

Il Segretario cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea degli Associati.

Il Segretario è altresì responsabile dell'archivio generale dell'Associazione.

Articolo 18.)

Il Tesoriere

Il Tesoriere cura l'amministrazione finanziaria ed è responsabile della documentazione contabile dell'Associazione; in particolare, predispone la bozza dei bilanci preventivo e consuntivo da presentare al Consiglio di Amministrazione per la loro approvazione, facendosi, se del caso, assistere e coadiuvare in detta attività da persona, scelta dal Consiglio Direttivo, che abbia specifiche competenze in materia.

Articolo 19.)

Riunioni dell'organo amministrativo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario quando lo richiedono per iscritto, a mezzo posta o e-mail, almeno un terzo dei Consiglieri o il Direttore Artistico.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con avviso inviato agli interessati almeno tre giorni prima della riunione, anche via fax o posta elettronica.

In caso di presenza di tutti i suoi membri, il Consiglio si ritiene comunque validamente convocato.

Le riunioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Per la revoca della carica di Presidente e/o Vicepresidente occorre la maggioranza dei due terzi del Consiglio Direttivo.

Le Votazioni avvengono per voto palese, salvo nei casi in cui debbano essere deliberati provvedimenti nei confronti di uno o più Associati.

Il Consiglio Direttivo potrà prevedere un regolamento che statuisca le modalità di voto.

Dovrà essere tenuto un libro dei verbali delle deliberazioni del Consiglio Direttivo redatto a cura del Segretario e sottoscritto da chi ha presieduto l'adunanza.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha la facoltà di rendere note quelle deliberazioni alle quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;



c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali del Consiglio.

Art. 20.)

Organo di Controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, del D.Lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 21.)

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art.22.)

Gratuità delle Cariche

Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese per lo svolgimento dell'ufficio.

L'Associazione, nei casi previsti dalle disposizioni di legge vigenti, provvede a pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo nonché ai dirigenti.

Articolo 23.)

Esercizi sociali

L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, fatta eccezione per il primo.

Articolo 24.)

Bilancio consuntivo e preventivo

Entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre, sulla base di una bozza redatta da un Tesoriere, all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo.

In caso di superamento dei limiti di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17 la Fondazione, una volta iscritta al Registro Unico del Terzo Settore, dovrà redigere e pubblicare il Bilancio sociale in conformità al richiamato art. 14

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità, civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet dell'Associazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti del Consiglio Direttivo, all'Organo di Controllo, ai Dirigenti, nonché agli associati.

E, in ogni caso, vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, e a tutti i componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D. Lgs. 117/2017.

Art.25.)

Durata, estinzione e liquidazione della Associazione e/o fusione con terzi

L'Associazione ha durata illimitata.

In caso di estinzione della Associazione, per qualsiasi causa, o comunque in caso di accertata impossibilità di conseguire gli scopi sociali e istituzionali indicati nel presente statuto, l'Assemblea, provvede alla nomina di due liquidatori di cui almeno uno iscritto nel registro dei revisori contabili. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, tutti i beni dell'Associazione che residuano, esaurita la liquidazione, devono essere devoluti ad altro Ente di Terzo settore che abbia finalità analoghe a quelle della Associazione scelto con delibera del Comitato Direttivo su conforme preventivo parere alla devoluzione all'Ufficio all'articolo 45, comma 1, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26.)

Clausola Arbitrale

Qualunque controversia sorgesse dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di contenzioso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Consiglio Direttivo ovvero il Vice Presidente nel caso il Presidente fosse parte in causa della controversia ovvero dal Tesoriere nel caso in cui entrambi i precedenti lo fossero ovvero, ancora, al Presidente del Tribunale competente in tutti gli altri casi.

Art. 27.)

Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 28.)

Rinvio

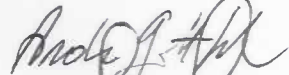
Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge dell'ordinamento giuridico italiano.

Milano, 07 gennaio 2026

Firme dei Soci

Anna Deutsch 

Roberto Gentili 

Andrea Gottfried 

Aigul Makenova 

Luca Piantanida 

Paolo Piantanida 